

ATTO ORGANIZZATIVO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI EX D.LGS. 24/2023

PREMESSA

Il D.lgs. 24/2023, recependo i principi comunitari espressi nella Direttiva EU 2019/1937, ha introdotto criteri di protezione delle persone che segnalano violazioni della normativa dell'Unione e dei relativi atti di recepimento con la finalità di consentire l'emersione, il contrasto e la prevenzione di condotte illecite pregiudizievoli per le organizzazioni e per l'interesse collettivo.

Il presente Atto organizzativo si pone l'obiettivo di dare seguito alle indicazioni dettate dalle predette Fonti, garantirne l'osservanza e, parallelamente, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative al processo di segnalazione delle condotte rilevanti.

In particolare, l'**OBIETTIVO DEL PRESENTE ATTO** è quello di illustrare:

- le modalità di invio delle segnalazioni;
- le tutele poste a carico dei segnalanti;
- il processo di gestione delle segnalazioni.

Il presente atto organizzativo, sentite previamente RSU in data 7/12/2023,

DEFINIZIONI

Di seguito, le definizioni preliminari relative ai principali soggetti della disciplina descritta nel presente Atto organizzativo.

- **Azienda:** ente che adotta il presente atto organizzativo.
- **Gestore delle segnalazioni:** soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni. È un soggetto specificamente formato e che assicura, nei casi previsti, la riservatezza del Segnalante.
- **Segnalante:** soggetto autorizzato a inviare le segnalazioni al Gestore delle segnalazioni.
- **Segnalazione:** è la comunicazione, inviata al Gestore delle segnalazioni da parte del Segnalante, relativa a violazioni rilevanti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina si applica **alle violazioni delle disposizioni normative dell'Unione europea** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Sono **espressamente escluse** dall'ambito della segnalazione, della divulgazione pubblica e della denuncia le rivendicazioni:

- legate all'interesse personale del Segnalante, che attengono ai rapporti con i colleghi e con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- relative a questioni attinenti alla materia della sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni la cui modalità di segnalazione sia già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali ed alle quali si applica, dunque, la disciplina di segnalazione già prevista.

CHI PUÒ SEGNALARE

I soggetti che possono procedere alla segnalazione (**SEGNALANTI**) sono:

- i **lavoratori** della Azienda, con un'accezione ampia del termine e con ciò intendendosi i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale; i prestatori di lavoro intermittente; i soggetti che svolgono prestazioni occasionali; i lavoratori in somministrazione; gli apprendisti, i tirocinanti, eventuali volontari;
- i **lavoratori autonomi**, con un'accezione ampia del termine e con ciò intendendosi i lavoratori autonomi, anche occasionali, professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i consulenti, i collaboratori autonomi occasionali;
- i **lavoratori e i collaboratori** che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Azienda;
- gli **azionisti** e/o coloro i quali detengono **funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza**.

Le segnalazioni possono intervenire, altresì, nell'**ambito di un rapporto di lavoro cessato**, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché anche **quando il rapporto non sia ancora iniziato** e le informazioni siano state acquisite in fase precontrattuale.

A CHI E COME SEGNALARE

Le **SEGNALAZIONI** sono informazioni, comunicate al Gestore delle segnalazioni, relative a violazioni e/o alle condotte atte ad occultarle, relative agli ambiti sopra individuati, e per le quali il Segnalante ne sia venuto a **conoscenza nel contesto lavorativo**.

Le segnalazioni vanno recapitate al Gestore delle segnalazioni attraverso i canali più avanti descritti. **Il Gestore è l'unico soggetto che può accedere alla segnalazione e venire a conoscenza del contenuto della stessa e dell'identità del Segnalante, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo denominato LA RISERVATEZZA.**

Il soggetto **GESTORE DELLE SEGNALAZIONI** è **ASSOSERVIZI SRL**, partita iva 03285520171, con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 60. I soggetti fisici deputati alla gestione sono individuati con documento separato al quale viene data la stessa pubblicità del presente atto organizzativo.

Il soggetto Segnalante può indirizzare la propria segnalazione attraverso:

- la **PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING4YOU rinvenibile sul sito internet aziendale;**

- **LETTERA POSTALE**, indirizzata ad **ASSOSERVIZI SRL**, via Cefalonia 60, 25124, Brescia.

Il **GESTORE DELLE SEGNALAZIONI** opera nel rispetto dei seguenti **PRINCIPI METODOLOGICI**:

- le segnalazioni ricevute sono gestite nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023,
- ogni segnalazione viene protocollata e archiviata con assoluta garanzia di riservatezza;
- ove il Segnalante sia identificato, viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di sua ricezione;
- completata la fase di trasmissione dell'avviso di ricevimento, il Gestore delle segnalazioni valuterà la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione:
 - se la segnalazione è improcedibile, questa viene protocollata e archiviata e dell'improcedibilità va data comunicazione al Segnalante;
 - se la segnalazione è improcedibile ai fini della normativa in questione ma rilevante per le competenze di altra funzione aziendale, il Gestore delle segnalazioni provvederà al rinvio per competenza dando comunque comunicazione di ciò al Segnalante. La pratica viene protocollata e archiviata ai fini della presente procedura;
 - se la segnalazione è totalmente inammissibile, questa viene protocollata e archiviata e dell'inammissibilità va data comunicazione al Segnalante;
- la segnalazione viene gestita dal Gestore delle segnalazioni che pone in essere tutti gli accertamenti ed approfondimenti ritenuti necessari, ivi comprese richieste di integrazione al Segnalante ed interlocuzioni con lo stesso, con possibilità di coinvolgimento delle strutture aziendali che si ritengono necessarie ai fini dell'istruttoria, sempre garantendo la riservatezza del Segnalante;
- il Gestore fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della stessa:
 - motivando relativamente all'eventuale archiviazione;
 - dando conto dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua eventuale trasmissione agli organi competente;
 - dando conto dell'attività svolta fino a quel momento rappresentando la necessità di ulteriore tempo per svolgere l'istruttoria, riservandosi la comunicazione dell'esito finale;
- il Gestore delle segnalazioni si riserva di coinvolgere altre strutture aziendali o anche soggetti specializzati esterni (es. *IT specialist*) in considerazione della necessità di specifiche competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso il Gestore garantisce tutte le tutele relative alla riservatezza del Segnalante;
- il Gestore delle segnalazioni darà conto delle risultanze dell'istruttoria all'organo dell'Azienda competente, fatta sempre salva la garanzia della riservatezza del Segnalante – alla luce di quanto descritto nel paragrafo *LA RISERVATEZZA*- e delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023. L'organo dell'Azienda competente, fatte salve le tutele predette, porrà in essere l'attività ritenuta necessaria ai fini della tutela aziendale.

Per quanto riguarda le **SEGNALAZIONI ORALI**, si applicano i seguenti principi metodologici:

necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

DIVIETO DI RITORSIONI E PROTEZIONE CONTRO LE STESSE

Il D.lgs. 23/2024 **VIETA OGNI FORMA DI RITORSIONE** nei confronti del Segnalante, Denunciante o di chi effettua una segnalazione pubblica.

Per ritorsione si intende ogni comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini, anche in via indiretta, un danno ingiusto al Segnalante.

La norma fornisce un elenco esemplificativo delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustivo e non tassativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

La limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, fini vendicatori, opportunistici e simili.

In ogni caso, non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione di informazioni si configuri come un reato, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del Segnalante (non è punibile, ad esempio, l'estrazione di documenti cui si aveva lecitamente accesso).

SOGGETTI AI QUALI SONO ESTESE LE TUTELE GARANTITE AL SEGNALANTE

Le tutele riservate al Segnalante sono garantite, altresì:

- al **facilitatore**, ossia alla persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle **persone del medesimo contesto lavorativo** del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai **colleghi di lavoro** del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli **enti presso** i quali il Segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

NOTA BENE!

LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE E DELLA NORMATIVA DI RECEPIMENTO POSSONO ESSERE SEGNALATE TRAMITE CANALE INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA SECONDO I REQUISITI E I CRITERI DI SEGUITO RAPPRESENTATI.

Per quanto riguarda la **DIVULGAZIONE PUBBLICA**, il Segnalante può ricorrere a tale procedura soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal D.lgs. 24/2023;
- che il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedire gli effetti;
- che il Segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione.

Anche in questi casi, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

Rimane sempre fermo il diritto del Segnalante al diretto **RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**, laddove lo ritenesse necessario.

MISURE DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunicazioni tra Gestore delle segnalazioni e Segnalante sono orientate alla massima tutela della riservatezza. Le segnalazioni, ed ogni documento a corredo, sono conservate a cura del Gestore delle segnalazioni che adotta ogni cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. L’accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Gestore delle segnalazioni.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003. In tal senso, la gestione delle segnalazioni determina un trattamento di dati sia di natura comune che di natura particolare, relativi a tutte le persone fisiche a vario titolo coinvolte nella segnalazione, necessario per gestire e dare seguito alle segnalazioni e per dare attuazione agli obblighi di legge la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento. È stata predisposta e verrà diffusa adeguata “informativa privacy” per la platea di soggetti potenzialmente interessati. Va specificato che l’esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato qualora da questi possa derivare un pregiudizio alla riservatezza del Segnalante. Il trattamento relativo alla gestione delle segnalazioni è censito nel registro delle attività di trattamento. La particolare delicatezza dei dati potenzialmente trattati presenta i rischi specifici che determinano la necessità di esecuzione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Il trattamento dei dati sarà orientato ai principi di: **trasparenza** (predisposizione di idonea informativa sul trattamento dei dati); **limitazione delle finalità** (le segnalazioni non sono utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse); **minimizzazione dei dati** (i dati manifestamente non utili non sono raccolti o se raccolti sono cancellati); **limitazione della conservazione** (i dati personali sono conservati per un arco di tempo superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati e comunque non oltre i 5 anni dall’esito finale della procedura); **integrità e riservatezza** (garanzia, anche dal punto di vista tecnico, di adeguata riservatezza dei dati personali).

ASSOSERVIZI SRL opera come **Responsabile del trattamento** designato con separato accordo di nomina. È, inoltre, perfezionata la nomina di responsabile al trattamento per i membri del Comitato di gestione delle segnalazioni.

DIFFUSIONE E INFORMAZIONE

Il presente atto organizzativo è diffuso mediante pubblicazione sul sito internet aziendale e attraverso affissione alla bacheca aziendale.

L'affissione in bacheca aziendale vale anche agli effetti dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai dipendenti è garantita l'informazione tramite la diffusione del presente Atto organizzativo.